



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"GIUSEPPE VERDI"**
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado
via Langhirano,454/A 43124 - Corcagnano (PR) tel. (0521) 630296 - fax.
0521630123
Cod. Fisc. 92137980345 – Codice meccanografico PRIC83200B
[E-mail:PRIC83200B@istruzione.it](mailto:PRIC83200B@istruzione.it)



Corcagnano 13/09/2024
Comunicato n. 21

Al personale
IC Verdi

OGGETTO: ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS. 81/2008

Premesso che,

-il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) risulta decaduto dal 1 settembre 2024 per trasferimento in altro istituto;

-ai sensi dell'Art. 47 c.4 D.lgs 81/2008 "Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno"

Preso atto

della comunicazione ricevuta da parte delle RSU il data 08/09/2024 con la quale viene dichiarato che all'interno della RSU nessuno è disponibile a svolgere l'incarico di Rappresentante dei Lavoratori (RLS) e che pertanto è possibile procedere all'elezione dello stesso tra i lavoratori

Si informano

tutti i lavoratori di codesto Istituto che, in virtù di quanto previsto dalle normative sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sono indette nella giornata del **07/10/2024** le elezioni per il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.

Le elezioni si svolgeranno a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.

I lavoratori che, intendono candidarsi, sono pregati di comunicare il proprio nominativo per iscritto alla RSU di istituto ed alla Dirigente entro il **21 settembre 2024**.

L'elezione e il potere di voto spetta a tutti coloro che al momento dell'elezione sono in servizio presso l'Istituto Comprensivo "G. Verdi".

Si ricorda che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dovrà partecipare ad uno specifico corso di formazione della durata di 32 ore ed un aggiornamento periodico annuale (della durata di 8 ore).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Campanini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

I lavoratori per presa visione:

COGNOME E NOME	FIRMA	COGNOME E NOME	FIRMA
DOCENTI			
ASCIONE		MESSINA	
ASTORINO		MEZZADRI	
BACCHINI		MICELOTTA	
BANDINI		MIRANDA	
BERTOLINI		MOLITIERNO	
BIANCHI		MONGELLI	
BIGGI		MORA	
BOLZONI		MORESCHI	
BONATI		PAPALIA	
BULLA		PASTORE	
BUONOCORE		PE'	
BURANI		PEIA	
CANZANELLA		PELLEGRI	
CARMINATI		PELOSI	
CARRANO		PEZZANI	
CAVAZZINI		PIAZZA	
CIAMPOLILLO		PIERI	
COLLA PIVA		PILATO	
CONARDI		POLI	
COPELLO		PONZI	
CORRADI		PUGLIA	
COSTANZO		QUARANTA	
DAGOSTINO		RAVERA	
DEGL'INNOCENTI		REVERBERI	
DELFANTE		RINGOZZI	
DELLA CORTE		RONDELLI	
DELLA MALVA		ROSSETTI	
DELSANTE		SALONIA	
DE MONTE		SCONZA	

